

Penale Sent. Sez. 4 Num. 13994 Anno 2026
Presidente: MONTAGNI ANDREA
Relatore: ARENA MARIA TERESA
Data Udienza: 26/02/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Bujok Janusz nato a Wisla (Polonia) il 06/06/1964

avverso la sentenza del 21/10/2024 del Tribunale di Trieste.

Udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;

lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicazione della sanzione della revoca della patente di guida;

letta la memoria del difensore del Bujok che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 ottobre 2024 il Tribunale di Trieste ha accolto la richiesta di pena concordata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., proposta da Janusz Bujok, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 186 *bis*, commi 1, lett. c) e 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essersi posto – quale esercente attività di trasporto cose – alla guida di un autoarticolato, in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico pari a 2,09 g/l al primo accertamento e di 2,09 g/l al secondo) e ha applicato, allo stesso, la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse di Bujok, affidato a un unico motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 186 *bis*, comma 5, Cod. strada.

In tesi difensiva, detta norma prevede due distinte ipotesi di revoca della patente:

a) quando sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1;

b) in caso di recidiva nel triennio degli altri conducenti di cui al medesimo comma 1.

Al ricorrente non poteva, dunque, essere applicata la revoca della patente di guida poiché non ricorreva alcuna delle condizioni anzidette.

Né ricorreva la circostanza aggravante dell'aver cagionato un incidente stradale che, ai sensi dell'art. 186, comma 2 *bis*, Cod. strada.

Da quanto detto, secondo la difesa, consegue che la statuizione relativa alla revoca della patente di guida è errata e rende la sentenza meritevole di annullamento.

3. Le parti hanno concluso, per iscritto, come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Deve essere, innanzitutto, osservato che dalla lettura del capo di imputazione emerge che all'imputato, conducente che esercita attività di trasporto di cose, è stato contestato di avere circolato alla guida di un "autoarticolato" con un tasso alcolemico pari a 2,09 g/l al primo accertamento e di 2,09 al secondo.

Al netto della contestazione della contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 186-bis commi 1, lett. c) e 3 Cod. strada, appare evidente che l'imputazione richiama il contenuto della lett. d) dell'art. 186- bis comma 1, Cod. strada che vieta di guidare dopo avere assunto bevande alcoliche, tra gli altri, ai conducenti di autoveicoli, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone «nonché di autoarticolati e di autosnodati».

L'imputazione, conteneva in fatto ma espressamente, la contestazione di essersi posto alla guida di un "autoarticolato", a nulla, dunque, rilevando che si trattasse di un mezzo destinato al trasporto di cose, piuttosto che di persone.

A tale proposito va rammentato che «In tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina

nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa» (Sez. 1, Sentenza n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 – 01; Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258920; Sez. 3, n. 22434 del 19/02/2013, Nappello, Rv. 255772).

3. Come rilevato dal ricorrente, il comma 5 dell'art. 186 prevede che «la patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, Sezione II del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'art. 186».

A ben vedere la norma in esame, destinata ai neopatentati e ai conducenti che professionalmente esercitano la guida di mezzi destinati al trasporto di persone o di cose, disciplina in maniera dettagliata il divieto di guida in stato di ebbrezza, i limiti di tasso alcolemico, le fasce di sanzione, la sospensione o revoca della patente con regole ancora più stringenti.

La disposizione in esame, infatti, premesso il divieto generale, considera la guida in stato di alterazione non solo in termini di pericolosità astratta ma all'effettivo grado di alterazione del conducente che incide sulla capacità di controllo del veicolo e sulla sicurezza della circolazione. A tal fine prevede un regime ancora più rigoroso per alcune categorie ritenute "sensibili" ossia ai conducenti di età inferiore a 21 anni, dunque neopatentati e conducenti che esercitano professionalmente il trasporto di persone o cose e i conducenti di veicoli pesanti o destinati al trasporto collettivo.

L'impostazione differenziata si collega al principio generale di sicurezza della circolazione stradale sancito dall'art. 140 Cod. strada secondo cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione medesima, rendendo – nei casi sopra indicati – più incisiva la risposta sanzionatoria.

Per costoro è vietato guidare dopo avere assunto bevande alcoliche anche con tasso alcolemico superiore a zero ma non oltre 0,5 g.

Ne consegue che la sanzione accessoria della revoca della patente di guida è stata correttamente disposta dal primo giudice.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deciso il 26 febbraio 2026

La Consigliera est.
Maria Teresa Arena

Il Presidente
Andrea Montagni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale